

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 85 del 10 DIC. 2008

“Modifiche all’Istruzione per il Servizio dei Deviatori e all’Istruzione per l’esercizio con sistema di Blocco Radio ETCS L2 senza segnali fissi luminosi concernenti l’esercizio delle linee AV/AC attrezzate con il sistema ERTMS/ETCS L2.”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell’art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 01/008 del 09/12/2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ritenuta la necessità e l’opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

Modifiche all’Istruzione per il Servizio dei Deviatori (ISD)

All’allegato n° 1 dell’Istruzione per Servizio dei Deviatori è apportata la seguente modifica:

Alla fine del comma 2 *bis* sono inseriti i seguenti capoversi:

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento del Gruppo FS
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.585.071.349,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758390

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La presente disposizione è composta di n° 3 pagine





Tali linee sono percorribili solo da treni attrezzati con apposite apparecchiature anch'esse rispondenti agli standard tecnico-funzionali del sistema interoperabile europeo di comando e controllo della marcia dei treni ERTMS/ETCS L2.

La circolazione dei treni con le apparecchiature ERTMS/ETCS L2 della cabina di guida in stato "Isolato" è ammessa, con prescrizione di movimento e non superando la velocità di 60 km/h, solo:

- in caso di guasto di tali apparecchiature di bordo, allo scopo di liberare la linea, fino al successivo posto di servizio ove sia possibile il ricovero o l'uscita dalla linea, secondo le modalità previste nelle apposite Istruzioni;
- per determinate situazioni di guasto delle apparecchiature di terra, alle condizioni stabilite dall'Unità Centrale competente, limitatamente al tratto di linea interessato dal guasto e per i treni già presenti nel tratto di linea.

Su tali linee la circolazione dei rotabili non attrezzati è ammessa, in regime di interruzione, per l'esecuzione di lavori, per il soccorso ai treni, per il trasferimento di rotabili in avaria o per corse prova autorizzate dall'Unità centrale competente.

Art. 2

Modifiche all'Istruzione per l'esercizio con sistema di Blocco Radio ETCS L2 senza segnali fissi luminosi (BR)

All'Art. 3 della Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco radio – ETCS L2 senza segnali fissi luminosi sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 3 è così sostituito:


3. In assenza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema il DCO deve autorizzare il proseguimento di un treno adottando, a seconda dei casi, una delle seguenti procedure:

- a) in caso di distanziamento con marcia a vista, il DCO deve prescrivere:
- di proseguire fino al successivo segnale fisso⁽¹⁾ (segnale imperativo di protezione, imperativo di fine sezione, di confine), oppure fino al segnale imperativo di protezione di (posto di servizio successivo), oppure fino al segnale imperativo di fine sezione n° oppure al segnale di confine, ubicato al km....., con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h;
 - di non tener conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi, quando esistenti;

b) in caso di distanziamento previo accertamento della libertà della tratta interessata, da effettuare con dispaccio di giunto, oppure, quando possibile, tramite determinate apparecchiature stabilite dall'Unità centrale competente, il DCO deve prescrivere:

- di proseguire fino al successivo segnale fisso⁽¹⁾ (segnale imperativo di protezione, imperativo di fine sezione, di confine), oppure fino al segnale imperativo di protezione di (posto di servizio successivo), oppure fino al segnale imperativo

⁽¹⁾ Nel caso il treno sia fermo non in corrispondenza di un segnale fisso, per "successivo segnale fisso" deve intendersi il primo segnale fisso incontrato dal treno stesso.





di fine sezione n°*oppure* fino al segnale di confine, ubicato al km non superando la velocità di 60 km/h;

- di non tener conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi, quando esistenti.

In ogni caso l'autorizzazione non può essere estesa oltre il segnale imperativo di protezione del primo Posto di servizio incontrato.

Il personale di condotta (PdC), ricevuta tale autorizzazione, dovrà riprendere la corsa nel rispetto delle prescrizioni ricevute e di quanto previsto nell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

- Il comma 5 è così sostituito:

5. Il DCO deve adottare, per il solo treno interessato, le procedure di cui al precedente comma 3 lettera b) anche nei seguenti casi:

- mancanza di Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa in corrispondenza di punti singolari del sistema elettrico di alimentazione (Posti di Cambio Tensione o Posti di Cambio Fase di linea);
- apparecchiatura di bordo ERTMS/ETCS L2 guasta o in stato "Isolato".

Art. 3

Modifiche all'Istruzione per l'esercizio con sistema di Blocco Radio ETCS L2 senza segnali fissi luminosi (BR)

All'Art. 6 della Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco radio – ETCS L2 senza segnali fissi luminosi è apportata la seguente modifica:

Il PdC, oltre all'osservanza delle norme previste dalla specifica istruzione, dopo l'arresto del treno deve provvedere ad informare verbalmente il DCO che l'apparecchiatura di bordo è guasta, precisando la progressiva chilometrica. In tal caso dovranno essere osservate le norme previste nei precedenti art. 3 e art. 5 comma 2.

Art. 4

Entrata in vigore

La presente Disposizione entrerà in vigore alle 00,01 del 14 Dicembre 2008.

Giovanni Costa

